

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO **BASSO LAGO MAGGIORE**

--00000--R.C.D. n. 480 Concessione demaniale n. CST/O/ 448 del 180 **CONCESSIONE DEMANIALE** DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO (D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009) Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del Fiume Ticino nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta CANTIERE NAUTICO BARBERIS DI BARBERIS ALCIDE & C. S.N.C., tipologia di concessione: AREE IN ACQUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera cc) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009) – attività d'uso: NAVALI E DI CANTIERISTICA NAVALE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;------- che con propria determinazione n. 968 del 21.11.2018, confermato che la

- LOTTO UNICO: aree in acqua prospiciente al foglio 11, mappale 310 e 698 del N.C.T., per complessivi 1.433,67 mq. - Pr. n. 03/D.CT. canone base € 2.064,48 ricondotto ad € 2.065,00,;----con la modalità di cui all'art. 73 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;------ vista la comunicazione Prot. 1109 del 14.03.2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (ns. Prot. 1989 del 15.03.2019) con la quale viene comunicato parere favorevole al rinnovo/rilascio della concessione demaniale; ------ visto il nulla osta ai soli fini idraulici con prescrizioni rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con protocollo n. 11912 del 20.05.2019;----visto il nulla osta al rinnovo rilasciato dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca rilasciato con Prot. 91 del 28.05.2019;-- visto il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Re-
- visto il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione rilasciato dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con determinazione n. A18-713 del 18.03.2020, per rinnovo concessione demaniale con numero 12 pontili fissi e piattaforma mobile; ------

vista la determinazione n. 634 del 23.07.2019 con la quale, esperiti gli accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni rese in sede di gara, si aggiudicava definitivamente il bene demaniale in Comune di Castelletto Sopra Ticino antistante al foglio 11, mappali 310 e 698, del N.C.T. a favore della ditta CAN-TIERE NAUTICO BARBERIS di Barberis Alcide & C. S.n.c. con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Briccola n. 26 – c.f./P.IVA 01130370032, per l'importo di aggiudicazione di € 2.265,00, quale canone annuo di concesvisto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;------ visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;------ richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;--- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;----- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della na-

vigazione interna piemontese, n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i., alla ditta:-----CANTIERE NAUTICO BARBERIS di Barberis Alcide & C. S.n.c., con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Briccola n. 26 (c.f./P.IVA 01130370032), rappresentata dal Socio Amministratore sig.ra BARBERIS Anna Lisa, nata a Busto Arsizio (VA) il 5.10.1971, domiciliata per la carica presso la sede della società – c.f. BRB NLS 71R45 B300A, di: ----occupare/mantenere l'occupazione di un'area/bene appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi 1.433,67 mq., area in acqua prospiciente al foglio 11 mappali 310-698, del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino) ad uso "Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera cc) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009),----per la seguente attività d'uso: navali e di cantieristica navale, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----Il Concessionario rimane pertanto autorizzato a mantenere posizionati n. 12 pontili fissi e una piattaforma mobile. --Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027.----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 2.265,00, a seguito della procedura di gara richiamata in premessa, ed è stato versato dal Concessionario in data 11.01.2019.-----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi





dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI.-----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 - Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----Art. 4 –Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso, oltre al rispetto di tutto quanto contenuto nel "disciplinare di concessione" allegato alla procedura ad evidenza pubblica richiamata in premessa.-----



Il Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. A18-713 del 18.03.2020 della Regione Piemonte e parere Prot. 11912 del 20.05.2019 dell'AIPO), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -

- le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
- - il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici da parte dell'AIPO) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinchè, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità:



- e) per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse a eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni. ------

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che

cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e

l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-- per il mancato regolare pagamento del canone;------ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;------ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;------ per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;------ per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene conces-SO.-----Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).--Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----





Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----Art. 12 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-

ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.----Art. 15 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.--In caso di inadempienza, l'Unione di Comuni Collinari del Vergante-Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni Art. 16 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.03.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al





The state of the s	D.P.R. 8.06.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.	
	17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessio-	The state of the s
	ni del demanio della navigazione interna piemontese vigente	
7.	Lesa II, 1805 66	
	Il Responsabile	
	dell'Ufficio Associato	
	S BELGRAID Melone Renato	
	WO/ND *	
	La sottoscritta Barberis Anna Lisa (c.f.: BRB NLS 71R45 B300A), avente le generalità e il domici-	
	lio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni	
	in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli	
	articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (obbligo di manutenzione e di accatastamento), 5 (divieto di	
	subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabi-	
	lità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese	
	atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).	
(Cantiere nautico:	
	CANTIERE NAUTICO BARBERIS S.N.C.	
127 L	di Novere	
ţ	Monday Provided (5 %)	
Regi	eneto a Porporremen-Sportotto di Arma Di Rozza, in 1400 Mod. 53	
imp In d		
	UARUS AND	



